

STATUTO SOCIALE

sezione di La Spezia della S.N.S. (Società Nazionale Salvamento) A.P.S.

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito, ai sensi del D.lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominata "Sezione della Spezia della S.N.S.(Società Nazionale Salvamento) A.P.S." che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "A.P.S." o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di La Spezia. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'organo d'amministrazione può istituire altre sedi secondarie, anche in altri Comuni della Provincia, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5, lett. A)-D)-E)-F)-G)-I)-T)- Y) del D. Lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione realizza le seguenti attività..

1. promuovere e favorire le iniziative di solidarietà sociale in tutto il territorio di competenza, nelle acque marittime, su tutta la zona costiera, sui laghi, sui fiumi e canali navigabili.
2. formare operatori nell'opera di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua, nelle piscine e in altri scenari in ambiente acquatico.
3. divulgare, comunque, le arti e le attività marinare e analoghe e specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù.
4. curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica, attraverso l'esercizio di attività sportive.
5. istruire e formare in ambito della teoria, della pratica delle tecniche del primo soccorso e del salvataggio in ambiente acquatico e non.
6. conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera di salvataggio.
7. sensibilizzare i giovani delle scuole di ogni ordine e grado sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell'Associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa; di promuovere direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell'insorgenza dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi in terra e in ambiente acquatico.
- 8) indire corsi di salvataggio specifici anche con l'utilizzo di unità cinofile.
- 9) divulgare le tecniche di primo soccorso, della rianimazione cardio-polmonare (BLS), le manovre di disostruzione delle vie aeree e in particolar modo l'uso del defibrillatore semiautomatico (BLS-D - PBLIS-D) per adulti, bambini e lattanti.
10. indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, nonché nelle università, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche delle arti marinesche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti durante la balneazione e l'uso di mezzi nautici con propulsione a motore, a vela, a remi e pagaia.
11. organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione a favore degli Operatori di Soccorso Acquatico delle Capitanerie di Porto, Polizia di Stato e di altri Enti Pubblici e non, operanti in ambiente acquatico.

12. organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche di soccorso e turistico-ambientali, allo scopo di conoscere, studiare e rispettare l'ambiente marino e non.
13. svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente in terra, in mare e in acque interne, con escursioni su tutto il territorio in terra e in ambiente acqueo.
14. indire corsi di aggiornamento e formazione di istruttori nuoto, nuoto per salvamento, operatori tavola da soccorso (SUP/Board), attività marinaresche, bls e bls-d.
15. attività di protezione civile, interventi durante le calamità naturali, attività formative.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto dichiarando di accettarlo senza riserve e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;

- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

RT. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Segretario
 - Tesoriere
 - Organo di controllo, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
 - Organo di Revisione, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - propone alla assemblea ordinaria dei soci l'esclusione dell'associato;
 - determina l'importo della quota associativa;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente ed il Vicepresidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12- Il Segretario

1. Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
2. Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
3. E' responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.
4. Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di

verificare la regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

ART. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili, e provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 17 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea,

- l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
2. Per quanto riguarda i rapporti con la sede centrale della Società Nazionale di Salvamento si fa riferimento allo statuto nazionale della stessa.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale
FISCALITÀ E ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DELLA SPEZIA
N° 2925
15-10-19
Esente
per il DIRETTORE Provinciale
Luca MONTORBIO
Il Funzionario Delegato



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
RELATIVA A MODIFICHE STATUTO ASSOCIAZIONE "sezione di La Spezia della SNS
Società Nazionale Salvamento"

Verbale di Assemblea Straordinaria del 09/10/2019

L'anno 2019, il giorno 09 del mese di ottobre, alle ore 18,30, presso sala conferenze "ferro di cavallo" presso Istituto Tecnico "Fossati- Da Passano", si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Sezione di La Spezia della SNS, convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Associazione

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione, Sig Giansanti Roberto

Il Presidente constata preliminarmente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione iscritta inviata regolarmente a tutti i soci.

Essendo inoltre presenti n 75 soci, di cui 66 personalmente, nelle persone di Gianluca Copelletti, Roberto Giansanti, Andrea Scopsi, Emanuela Colombo, MariaFede Muccini, Susanna Vannini, Adriano Giansanti, Franco Barion, Eleonora Vitali, Alessandro Tedeschi, Maria Antonia Allocca, Vittorioemanuele Parisi, Gianmarco Gorlandi, Jery Santagostino, Giacomo Ferreri, Marco De Pasquale, Marina Leonarduzzi, Mattia Scognamiglio, Giulio Brancalone, Jacopo Zangani, Matteo Aversa, Alice Berleghi, Edoardo Bertonati, Edoardo Bondi, Alberto Brusoni, Simone Buonriposi, Edoardo Callo, Chantal Camuto, Marco Casadio, Elisa Castellanotti, Francesco Cecchettini, Greta Faggioni, Rossana Federici, Grace Gianfaldoni, Matteo Gorgoglione, Sabrina Lo Russo, Giorgio Macchio, Gianmarco Maffei, Edoardo Marcuccetti, Matteo Mazzitelli, Giuseppe Mazzone, Samuele Messina, Saimir Meta, Ludovica Mini, Francesco Mordacci, Samuele Mozzachiodi, Giacomo Paganelli, Andrea Pini, Lorenzo Pinza, Cecilia Podenzana, Leonardo Rapallini, Irene Povesi, Alessio Rizzoli, Sofia Rocchi, Irene Rusciani, Carlo Romano, Viola Serafini, Matteo Silvestri, Debora Vadrucchi, Andrei Sima, Riccardo Valenti, Alessio Tirozzi, Francesco Valentia, Elisa Vergassola, Gerardo Zhaboli, Domenico Zinno e n. 9 soci per delega, nelle persone di Alessandra Borio, Giorgia Tavilla, Arianna Coppa, Elena Tangani, Giorgio Gattini, Francesca Ciarletta, Matteo D'Imporzano, Luca Baruzzo, Paolo Franchi, che hanno rilasciato espressa delega ai soci: Roberto Giansanti, Gianluca Copelletti, Alessandro Tedeschi, Andrea Scopsi, Achille Gorlandi), le quali si allegano al presente verbale, costituendone parte integrante ed essenziale,

il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto alla convocazione della presente Assemblea Straordinaria, chiamata a pronunciarsi sul punto all'ordine del giorno: in particolare,

difatti, viene specificato come sia assolutamente necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto Sociale che possa recepire tutte le novità normative espresse e codificate dal Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, il nuovo Codice del Terzo Settore, e ciò in particolar modo, sia al fine di mantenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale Liguria-Sezione delle Organizzazioni di Volontariato- sia, successivamente una volta che sarà istituito, al fine di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore-Sezione Organizzazioni di Volontariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e ss. del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura del nuovo Statuto dell'Associazione, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione. Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come Allegato "A"), dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura generale.

Si ribadisce come l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ex art. 5, lett. A) e lett. E) del D. Lgs. 117/2017, così come espressamente indicate e specificate nell'art. 2 del nuovo Statuto Sociale.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione é libera, che il funzionamento é basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e gratuite e che é assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere remunerate in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate. Le cariche elettive sono svolte a titolo gratuito e l'associazione potrà aderire ad altre associazioni di volontariato che, a livello provinciale e nazionale, perseguano gli stessi obiettivi.

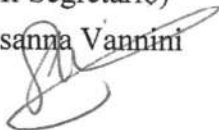
L'Associazione, quale organizzazione di volontariato ai sensi e per ogni effetto di legge, provvederà a registrare il presente atto ed il nuovo Statuto Sociale in esenzione dell'imposta di registro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 20,00

Il presente atto è formato da due pagine viene letto, approvato e sottoscritto.

La Spezia 09/10/2019

(Il Segretario)
Susanna Vannini



(Il Presidente)
Roberto Ciansanti

